

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 252-A)

*Relazione orale*

**Testo degli articoli approvato, in sede redigente,  
dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente**

**(GIUSTIZIA)**

*nella seduta del 17 maggio 1984*

*(Relatore Coco)*

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Modifica dell'articolo 31 del codice di procedura penale  
sulla competenza penale del pretore

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1983**

---

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SANDULLI)

20 dicembre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime parere favorevole, con le osservazioni di seguito precisate.

Osserva preliminarmente che la redistribuzione delle competenze tra i giudici — e in particolare quella redistribuzione che comporta l'elevazione del carico di lavoro dei giudici inferiori — non può andare disgiunta dalla revisione degli organici e inoltre da quella delle circoscrizioni, sì da uniformare gli uni e le altre alle effettive esigenze (ipotizzando anche, eventualmente, la unione reale di più sedi giudiziarie). Tra l'altro non può mancarsi di tener presente che l'elevazione delle attribuzioni dei giudici inferiori e il trasferimento consequenziale ai tribunali di giudizi di appello già di com-

petenza superiore comporteranno un ulteriore alleggerimento del carico delle corti d'appello, il che non potrà non essere tenuto presente in sede di revisione delle piante organiche.

Ciò raccomandato alla Commissione di merito e al Governo e sottolineata altresì l'esigenza di una approfondita verifica circa la fattibilità concreta del provvedimento, la Commissione osserva quanto segue: pur rilevando che viene ad essere alterato il quadro generale e tradizionale dei limiti della competenza pretoria, la Commissione è favorevole, per quanto di competenza, all'ulteriore *iter* del disegno di legge, sottolineando peraltro la necessità che la Commissione di merito verifichi l'effettiva funzionalità delle preture nonostante l'aggravio di lavoro.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

**Modifica dell'articolo 31 del codice di procedura penale sulla competenza penale del pretore****Art. 1.**

L'articolo 31 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 31. (*Competenza del pretore*). — Appartiene al pretore la cognizione dei reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, nonchè la cognizione dei delitti di omicidio colposo e di furto, comunque aggravati ».

**DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEGLI ARTICOLI  
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore****Art. 1.**

All'articolo 31 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Appartiene inoltre al pretore la cognizione dei reati di:

falsità, di cui all'articolo 491 del codice penale, con esclusione del testamento olografo;

maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, di cui al primo comma dell'articolo 572 del codice penale;

rissa, di cui all'articolo 588, secondo comma, primo periodo, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui taluno rimane ucciso o riporta lesioni gravi o gravissime;

violazione di domicilio, di cui all'ultimo comma dell'articolo 614 del codice penale;

furto, di cui all'articolo 625 del codice penale;

ricettazione, di cui all'articolo 648 del codice penale ».

**Art. 2.**

Il secondo comma dell'articolo 32 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quella ad effetto speciale ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

### Art. 3.

L'articolo 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 512. (*Appello contro sentenze del pretore*). — Contro le sentenze del pretore possono appellare alla corte di appello:

1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perchè si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa l'oblazione ».

### Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 63 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pe-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

na stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo ».

**Art. 5.**

Il quarto comma dell'articolo 199 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il termine è di trenta giorni per le impugnazioni del procuratore generale della Repubblica contro i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte d'appello. Tale termine decorre dalla pronuncia del provvedimento ».

**Art. 6.**

Nell'ultimo comma dell'articolo 506 del codice di procedura penale, le parole: « procuratore della Repubblica », sono sostituite dalle seguenti: « procuratore generale presso la corte d'appello ».

**Art. 7.**

L'ultimo comma dell'articolo 31 delle disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, è sostituito dal seguente:

« Il pretore trasmette al procuratore generale, il quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese, la copia delle sentenze e l'elenco delle condanne pronunciate per decreto contro le quali non sia stata fatta opposizione. Nell'elenco, oltre il nome e il cognome del condannato, sono indicati il titolo dell'imputazione e la pena inflitta ».

**Art. 8.**

Nell'articolo 527 del codice di procedura penale il secondo comma è soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

**Art. 2.**

La disposizione di cui all'articolo 1 si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

**Art. 9.**

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è sostituito dal seguente:

« La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta:

- 1) al pretore quando si tratti di reati per i quali è stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda;
- 2) al tribunale in ogni altro caso ».

**Art. 10.**

La presente legge entra in vigore il centovesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore.